

LAVORO**Agevolazioni.** Dopo il pagamento degli 80 euro a maggio uffici pubblici alle prese con la compensazione

Bonus, recupero Pa in F24

La circolare dell'Agenzia prevede l'utilizzo di due modelli

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Gli enti pubblici hanno pagato il **bonus "Renzi"** da 80 euro negli stipendi di maggio ed ora sorgono non pochi dubbi sulle modalità di compilazione del modello F24 per operare la **compensazione**. Come è consuetudine la norma nulla dispone e il tutto è rimesso alle circolari.

Si parte dalla risoluzione 48/E/2014, la quale istituisce il codice tributo "1655" da utilizzare per il recupero delle somme erogate mediante l'istituto della compensazione in base al decreto legislativo 241/1997. Per proseguire con la circolare dell'agenzia delle Entrate 9/E/2014, la quale spiega come avviene il recupero da parte degli enti pubblici

che utilizzano l'F24EP (questo 4.2), un modello che non consente di operare delle compensazioni orizzontali.

Per questo motivo l'agenzia delle Entrate richiama le istruzioni impartite a suo tempo dalla circolare 20/E/2001 per cui si devono compilare due modelli:

- un modello F24 ordinario a zero con un rigo riportante il credito corrispondente al bonus erogato ai dipendenti (codice "1655") e con uno o più rigi a debito, di pari importo, con i codici tributo su cui si effettua la compensazione (ad esempio, "1001");

- un modello F24EP per le somme effettivamente da versare.

Fino a questo punto le istruzioni fornite sembrano lineari anche se non propriamente agevoli visto che, ordinaria-

mente, si dovrebbero presentare due modelli.

Le incertezze nascono, però, con l'ultima precisazione contenuta nella circolare, in cui si legge che «per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, compresi coloro che utilizzano il modello F24 enti pubblici, si conferma la possibilità di recuperare il bonus erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti».

L'utilizzo del termine «scomputo» sembrerebbe consentire agli enti che utilizzano il modello F24EP di ridurre semplicemente l'importo delle ritenute da versare senza dover presentare un secondo F24 ordinario con saldo a zero.

Non risulta chiaro il motivo per il quale viene utilizza-

to il verbo «conferma», considerando che si tratta di una nuova indicazione.

Non si può negare che questa seconda opzione sia decisamente più semplice. Ci si chiede, tuttavia, quali saranno gli effetti nel modello 770 del prossimo anno: non sarebbe, infatti, la prima volta che queste indicazioni altalenanti generano avvisi bonari, che dovranno essere sgravati.

Quest'ultima modalità sembra essere confermata dalla circolare Inps 60/2014, secondo la quale, per gli enti ex Inpdap, in caso di recupero sui contributi i versamenti nell'F24EP «devono essere esposti al netto delle compensazioni effettuate», dandone evidenza nell'UniE-mens. Quindi, per l'Inps non si deve presentare il modello F24 ordinario a zero.

Forse sarebbe utile un chiarimento.

Nel testo

01 | IL PROCEDIMENTO

Le modalità di compensazione per gli enti pubblici che hanno erogato il bonus da 80 euro con gli stipendi di maggio dovrebbero passare, secondo la circolare delle Entrate 9/E/14, attraverso la compilazione di due distinti modelli: un F24 ordinario a zero e un F24EP per le somme effettivamente da versare

02 | OPZIONE POSSIBILE

In un passaggio finale della circolare sembra essere consentita anche la possibilità di ridurre semplicemente l'importo delle ritenute da versare senza dover presentare un secondo F24 ordinario

CONTRADDIZIONE

Una precisazione finale del documento sembra dare il via libera alla possibilità di ridurre le ritenute con il solo utilizzo dell'F24EP

